

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

**REGOLAMENTO (CE) N. 1487/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1995
che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle
carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

(GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63)

Modificato da:

	Gazzetta Ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CE) n. 2951/95 della Commissione del 20 dicembre 1995	L 308	41	21. 12. 1995
Regolamento (CE) n. 1001/96 della Commissione del 4 giugno 1996	L 134	10	5. 6. 1996
Regolamento (CE) n. 1156/96 della Commissione del 26 giugno 1996	L 153	17	27. 6. 1996
Regolamento (CE) n. 75/97 della Commissione del 17 gennaio 1997	L 16	72	18. 1. 1997
Regolamento (CE) n. 1029/97 della Commissione del 6 giugno 1997	L 150	30	7. 6. 1997
Regolamento (CE) n. 1209/97 della Commissione del 27 giugno 1997	L 170	35	28. 6. 1997
Regolamento (CE) n. 1392/98 della Commissione del 30 giugno 1998	L 187	33	1. 7. 1998

REGOLAMENTO (CE) N. 1487/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1995
che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle
carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1995/1996, da un lato, i quantitativi di carni e di prodotti trasformati del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di carni sia di animali riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti, in particolare, i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 752/95 della Commissione, del 3 aprile 1995, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 4. 4. 1995, pag. 1.

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine che beneficiano dell'esonero del dazio applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare all'allegato, sezione 7.

Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità, nonché il numero di animali per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 752/95 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1392/98

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	20 300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 4 800 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO II

1392/98

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della
Comunità***(in ECU/100 kg peso netto)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	12,6
0203 22 11 9100	18,9
0203 22 19 9100	12,6
0203 29 11 9100	12,6
0203 29 13 9100	18,9
0203 29 15 9100	12,6
0203 29 55 9110	21,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

ALLEGATO III

1392/98

**Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della
specie suina originari della Comunità per il periodo dal
1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	275	483
	— animali femmine	5 500	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.